

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 1° luglio 2015

Osservazioni sugli atti:

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2015) 129)

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2015) 135)

La Commissione, esaminati gli atti in titolo,

considerato che i due atti costituiscono un “pacchetto sulla trasparenza fiscale”, adottati dalla Commissione europea il 18 marzo 2015 per combattere l'evasione e l'elusione fiscale;

considerato, in particolare, che il COM(2015) 129 abroga la vigente direttiva 2003/48/CE, posto che a seguito della recente adozione della direttiva 2014/107/UE e in virtù della significativa sovrapposizione tra i due atti giuridici, essa sarebbe stata destinata ad applicarsi in un numero limitato di casi;

considerato, inoltre, che il COM(2015) 135, modificando la direttiva 2011/16/UE, istituisce uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri (*cross-border rulings*) e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (*advanced transfer pricing agreements – APA*). Si mira così, nei casi citati, potenziali fonti di elusione transfrontaliera, a consentire agli Stati membri interessati, diversi da quello che ha adottato il *ruling* fiscale preventivo o un accordo sui prezzi di trasferimento, di richiedere ulteriori informazioni, aggiuntive a quelle automatiche previste, così da valutarne il potenziale impatto elusivo;

considerato l'esplicito supporto per un'iniziativa politica sullo scambio obbligatorio di informazioni in tema di *ruling* fiscali espresso dalla lettera dei Ministri economici di Francia, Germania e Italia, del 28 novembre 2014, al Commissario europeo per gli affari economici;

valutata la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, elaborata sui due atti in titolo a norma dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

valutato lo stato di avanzamento dei lavori in seno al Consiglio dell'Unione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica utilizzata, incentrata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'UE, consente di introdurre disposizioni in materia di fiscalità diretta, ancorché attraverso una procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

le proposte di direttiva rispettano il principio di sussidiarietà. È infatti rispettato il parametro della “necessità”, in quanto, con il COM(2015) 129, le istituzioni dell’Unione sono le uniche a poter emendare o abrogare un atto giuridico dell’UE, mentre, nel caso del COM(2015) 135, gli Stati, agendo *uti singuli*, non sarebbero in grado di coordinare uno scambio di informazioni tra le amministrazioni di tutti i Paesi membri che ovvii alla mancanza di trasparenza dei *ruling* fiscali e degli accordi preventivi di trasferimento, potenzialmente in grado di incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. È anche rispettato il parametro del “valore aggiunto” per l’Unione in termini di semplificazione legislativa (COM(2015) 129) e di maggiori strumenti disponibili nella lotta all’elusione fiscale (COM(2015) 135), con conseguenti benefici al mercato unico.

le proposte rispettano il principio di proporzionalità, in quanto appaiono congrue al conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, per il COM(2015) 135 il meccanismo a duplice fase previsto (la prima con le informazioni automatiche, la seconda con informazioni più particolareggiate per gli Stati membri interessati) risponde pienamente al principio di proporzionalità dell’azione prevista;

quanto agli aspetti sostanziali del COM(2015) 135, all’attenzione del Gruppo *Questioni fiscali* del Consiglio, valuti la Commissione di merito di specificare indirizzi sull’ambito di applicazione, sul ruolo della Commissione europea, sulla retroattività a dieci anni dei *ruling* oggetto dello scambio automatico, sull’interazione della proposta con accordi bilaterali o multilaterali stipulati o da stipulare dagli Stati membri, sulla questione del segreto commerciale/professionale delle imprese, sul tema dell’ordine pubblico, sui termini di recepimento e sull’entrata in vigore.

Pietro Liuzzi